

REGOLAMENTO (UE) N. 497/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Nell'aggiornare tali specifiche occorre tenere conto delle specifiche e delle tecniche analitiche relative agli additivi alimentari definite nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari.
- (4) Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene errori nelle specifiche relative al sodio bisolfito (E 222), al lattato di sodio (E 325) e ai fosfatidi di ammonio (E 442). Occorre rettificare tali errori.

- (5) Il regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio ⁽⁴⁾ sopprime gli additivi alimentari silicato di calcio e alluminio (E 556) e silicato d'alluminio (caolino) (E 559) dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 a decorrere dal 1º febbraio 2014. Di conseguenza devono essere soppresse anche le specifiche relative a tali additivi alimentari.
- (6) Il regolamento (UE) n. 231/2012 contiene due errori relativi ai numeri Eines ⁽⁵⁾ attribuiti al guanilato bisodico (E 627) e al guanilato dipotassico (E 628). Occorre rettificare tali errori.
- (7) Occorre pertanto modificare e rettificare in conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato e rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

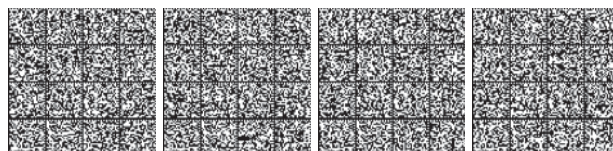
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14.⁽⁵⁾ *European Inventory of Existing Commercial chemical Substances* (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale — Eines).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato e rettificato:

1) la voce «E 222 sodio bisolfito» è così modificata:

a) l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 222 IDROGENO SOLFITO DI SODIO»

b) la specifica relativa alla purezza del ferro è sostituita dalla seguente:

«Ferro | Non più di 10 mg/kg sul tenore di SO₂»

2) alla voce «E325 lattato di sodio», la specifica relativa al test per l'identificazione del potassio è sostituita dalla seguente:

«Test del sodio | Positivo»

3) alla voce «E 442 fosfatidi di ammonio», le specifiche relative alla descrizione sono sostituite dalla seguente:

«Descrizione | Da semisolido untuoso a liquido oleoso»

4) alla voce «E 556 calcium aluminium silicate», l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO (*)

(*) Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»

5) alla voce «E 559 silicato di alluminio (caolino)», l'intestazione è sostituita dalla seguente:

«E 559 SILICATO DI ALLUMINIO (CAOLINO) (*)

(*) Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014.»

6) alla voce «E 627 guanilato bisodico», il numero Eines nella definizione è sostituito dal seguente:

«Eines | 226-914-1»

7) alla voce «E 628 guanilato dipotassico», il numero Eines nella definizione è sostituito dal seguente:

«Eines | 221-849-5»

